

Messaggio

**sull'adesione della Svizzera al secondo Protocollo facoltativo
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
volto ad abolire la pena di morte**

del 3 febbraio 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi un disegno di decreto federale per l'approvazione del secondo Protocollo facoltativo del 15 dicembre 1989 al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 febbraio 1993

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ogi

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Compendio

Nel 1987 la Svizzera ha ratificato il Protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concernente l'abolizione della pena di morte; il 1° settembre 1992 ha vietato nel suo ordinamento giuridico interno la pena capitale per tutti i crimini. Il Consiglio federale intende impegnarsi sul piano universale per l'abolizione di questa sanzione penale e rinunciare definitivamente ad una sua reintroduzione nel diritto interno. Il secondo Protocollo facoltativo volto all'abolizione della pena di morte completa la lista dei diritti civili e politici sanciti dall'omonimo Patto internazionale del 1966, entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. L'adesione del nostro Paese al menzionato protocollo completerà la cerchia degli Stati impegnati a perseguire questo obiettivo; costituirà inoltre un progresso nella tutela del diritto alla vita, contribuendo al promovimento della dignità umana nel mondo.

Messaggio

1 **La Svizzera e il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici. Situazione attuale**

Come il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I), anche quello relativo ai diritti civili e politici (Patto II) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. Per le ragioni addotte nel messaggio del 30 gennaio 1991 sull'adesione ai due Patti (FF 1991 I 925 segg., 940 n. 5), abbiamo rinviato la decisione di proporre l'adesione al primo Protocollo facoltativo al Patto II. Questo strumento consente ad ogni Stato parte di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo per esaminare le comunicazioni individuali in caso di presunta violazione di un diritto garantito dal Patto.

Nel messaggio citato (pag. 943, nota 3), abbiamo per contro annunciato che

il secondo Protocollo facoltativo al Patto II sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale quando il popolo avrà deciso sull'abolizione della pena di morte nel Codice penale militare (cfr. a tale proposito l'iniziativa parlamentare Pini del 21 giugno 1989, n. 89.234, e la mozione Rechsteiner del 15 giugno 1989, n. 89.509)¹⁾.

2 **L'abolizione generale della pena di morte in Svizzera**

Vietata dall'articolo 65 della Costituzione federale del 1874 solamente per i crimini politici, con il Codice penale del 1937 entrato in vigore nel 1942 la pena capitale fu abolita per tutti i crimini commessi in tempo di pace, ma mantenuta per il tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra dal Codice penale militare del 1927. Durante la Seconda guerra mondiale fu reintrodotta per mezzo del diritto di necessità²⁾ per determinati crimini perpetrati durante il servizio attivo. Il Consiglio federale aveva ritenuto, per motivi politici, che le condizioni per l'applicazione del Codice penale militare non erano date.

Negli anni Settanta e Ottanta fallirono diversi tentativi volti sia ad abolire la pena di morte nel diritto penale militare, sia a reintrodurla nel diritto penale civile³⁾. Nel quadro dei lavori per una revisione totale della Costituzione federale, nel modello di Costituzione del 30 ottobre 1985 fu introdotta l'abolizione generale della pena di morte in Svizzera⁴⁾.

Dal 1° settembre 1992 questa sanzione non figura più nella legislazione elvetica, essendo stata abrogata⁵⁾ anche nel Codice penale militare a seguito dell'iniziativa parlamentare Pini del 21 giugno 1989 e alla mozione Rechsteiner del 15 giugno 1989⁶⁾.

L'abolizione dal Codice penale militare ne impedisce anche la reintroduzione mediante il semplice diritto di necessità sia in tempo di servizio attivo sia in caso di pericolo imminente di guerra o in tempo di guerra. Fondandoci su un

¹⁾ La nota ¹⁾ figura assieme a tutte le altre alla fine del messaggio.

parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del 17 giugno 1991 (GAAC 56 [1992] n. 64), riteniamo che questa conclusione s'imponga in virtù dell'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativo all'abolizione della pena di morte⁷⁾, del quale la Svizzera è parte (RS 0.101.06, cfr. seguente n. 3).

3 L'abolizione della pena di morte a livello europeo

Dei 51 Stati d'Europa riconosciuti internazionalmente⁸⁾ - inclusi i Paesi dell'ex-URSS - 23 hanno abolito la pena di morte per tutti i crimini⁹⁾, 5 solamente per quelli di diritto comune¹⁰⁾, 2 sono abolizionisti di fatto¹¹⁾ e 21 la mantengono in vigore¹²⁾.

Fra gli Stati che non l'hanno (ancora) abolita, alcuni istituiscono moratorie sulle esecuzioni capitali, altri la commutano in pena detentiva, altri ancora sono in procinto d'abolirla o hanno avviato iniziative in tal senso.

In seno al Consiglio d'Europa, 19 Stati membri¹³⁾ - tra cui la Svizzera - hanno ratificato il Protocollo aggiuntivo n. 6 della CEDU, del 28 aprile 1983, relativo all'abolizione della pena di morte, e tre¹⁴⁾ l'hanno firmato.

Nei documenti sulla «dimensione umana» della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) sono previsti determinati impegni riguardo alla pena capitale e alla sua abolizione negli Stati partecipanti. Si tratta del Documento di Copenaghen del giugno 1990 (cfr. il suo capitolo 17), che si riferisce alle disposizioni del Protocollo aggiuntivo n. 6 della CEDU, del Documento di Mosca dell'ottobre 1991 (cfr. il suo capitolo 36) e di quello di Helsinki, del luglio 1992 (cfr. il suo capitolo 58).

Il Parlamento della Comunità europea, a sua volta, non lesina gli sforzi volti ad abolire la pena di morte negli Stati membri e nel giugno 1981, gennaio 1986 e marzo 1992 ha adottato risoluzioni a tal fine. Nell'ultima di queste, esso sollecita gli Stati membri a firmare e/o ratificare il Protocollo aggiuntivo n. 6 della CEDU.

4 L'abolizione della pena capitale a livello universale

41 Genesi del secondo Protocollo facoltativo inerente al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

Il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici (cfr. il suo art. 6) qualifica il diritto alla vita come intrinseco alla persona umana; dichiara inequivocabilmente che è auspicabile abolire la pena di morte e riguardo alla sua applicazione limita la libertà di decisione degli Stati più di quanto non faccia l'articolo 2 della CEDU, che risale al 1950. Appare così chiaro che, pur se le idee si sono evolute positivamente tra il 1950 e il 1966, la questione dell'abolizione della pena di morte non era ancora giunta a sufficiente maturità quando fu elaborato il Patto.

Infatti, soltanto all'inizio degli anni Ottanta¹⁵⁾ l'Assemblea generale delle Nazioni Unite decise, per iniziativa della Repubblica federale tedesca, di prendere in esame l'idea d'elaborare un progetto per un secondo Protocollo facoltativo volto all'abolizione della pena di morte e conferì un mandato in tal senso alla Commissione dei diritti dell'uomo¹⁶⁾. Alla fine di quel decennio, ultimati i lavori, con la Risoluzione 1989/25 del 6 marzo 1989, la Commissione comunicò il progetto all'Assemblea generale. Il 15 dicembre 1989, con la Risoluzione 44/128, quest'ultima adottò (con 59 voti favorevoli, 26 contrari e 48 astensioni), aprendolo alla firma, alla ratifica e all'adesione, il secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte (di seguito: secondo Protocollo).

42 **Contenuto del secondo Protocollo**

Il Protocollo comprende due disposizioni di fondo (art. 1 e 2), quattro d'ordine procedurale disciplinanti il rapporto con il Patto II e l'attuazione (art. 3-6), nonché cinque disposizioni finali (art. 7-11).

Fortemente improntato alla concretezza e alla pratica, l'*articolo 1* vieta l'esecuzione della pena di morte in tutti gli Stati parte, ancora prima d'obbligarli ad adottare le misure necessarie ai fini della sua abolizione. Giusta l'*articolo 2*, l'unica riserva ammessa al Protocollo consiste nell'applicazione della pena capitale in tempo di guerra in caso di una condanna per un crimine militare di estrema gravità commesso in tempo di guerra¹⁷⁾. Ogni Stato che formula tale riserva deve notificare al Segretario generale dell'ONU le pertinenti disposizioni del suo diritto interno applicabili in tempo di guerra nonché la dichiarazione o la revoca dello stato di guerra.

L'*articolo 6* stabilisce che il divieto d'esecuzione della pena capitale secondo l'*articolo 1* è considerato un diritto individuale addizionale alla lista di quelli garantiti dal Patto II e che non ammette nessuna deroga (ai sensi dell'art. 4, Patto II¹⁸⁾), fatta salva la riserva di cui all'*articolo 2* del Protocollo. Gli Stati parte devono far rapporto al Comitato dei diritti dell'uomo istituito dal Patto II (cfr. il suo art. 40¹⁹⁾ sulle misure prese per attuare le disposizioni del Protocollo (cfr. suo art. 3). In virtù degli *articoli 4 e 5*, la competenza del Comitato di esaminare ogni comunicazione statale (cfr. art. 41 Patto II²⁰⁾ o individuale (cfr. primo Protocollo facoltativo inerente al Patto II²⁰⁾ presentata contro uno Stato che ha accettato queste procedure s'estende alle disposizioni del secondo Protocollo.

Le clausole finali contenute negli *articoli 7-11* sono, mutatis mutandis, identiche a quelle del Patto II (cfr. i suoi art. 48 fino a 53²¹⁾). Occorre nondimeno rilevare a tal proposito che l'entrata in vigore del secondo Protocollo è prevista tre mesi dopo la data di deposito del secondo (e non del trentacinquesimo) strumento di ratifica o d'adesione (cfr. il suo art. 8).

5 Valutazione del secondo Protocollo

Anche se 132 dei circa 182 Stati che costituiscono la comunità internazionale²²⁾ conservano nel loro ordinamento giuridico interno la pena capitale, si delinea in generale un'innequivocabile tendenza abolizionista. Sul piano europeo ne è espressione il Protocollo aggiuntivo n. 6 della CEDU, su quello universale, il secondo Protocollo facoltativo al Patto II.

Come giustamente rileva il preambolo del secondo Protocollo, l'abolizione della pena di morte sul piano internazionale rappresenta un progresso nella tutela del diritto alla vita, contribuendo a promuovere la dignità dell'uomo e a sviluppare progressivamente i suoi diritti. In seguito all'eliminazione totale della pena di morte dalla nostra legislazione, intendiamo, con l'adesione al secondo Protocollo²³⁾, impegnarci non solo sul piano europeo ma anche su quello universale affinché questa sanzione venga abolita e mai più reintrodotta. Ed è in tal senso che la delegazione svizzera presso la Commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU ha partecipato all'elaborazione di questo documento e che il nostro Paese ha contribuito all'approntamento della Risoluzione 1989/25 mediante la quale la Commissione ha trasmesso, il 6 marzo 1989, il progetto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (cfr. n. 41 sopra).

Adottato il 15 dicembre 1989, il secondo Protocollo facoltativo al Patto II è entrato in vigore l'11 luglio 1991, dopo il deposito del secondo strumento di ratifica o d'adesione. Oggi, a tre anni dalla sua adozione, dodici Stati ne sono parte²⁴⁾ e 9 l'hanno firmata²⁵⁾. L'adesione della Svizzera completerebbe la lista dei Paesi impegnati in favore dell'abolizione della pena di morte sul piano universale.

La Svizzera può aderire al Protocollo prescindendo dalla riserva²⁶⁾ di cui all'articolo 2 (cfr. n. 42) poiché dal 1° settembre 1992 ha vietato la pena di morte per tutti i crimini (cfr. n. 2 sopra).

6 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

L'adesione della Svizzera al secondo Protocollo facoltativo al Patto II non avrà nessuna ripercussione né sull'effettivo del personale né sulle finanze delle Confederazione e dei Cantoni.

7 Programma di legislatura

Il presente progetto è previsto nel rapporto del 25 marzo 1992 sul programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1 segg., 177-178).

8 Costituzionalità

La costituzionalità del progetto di decreto federale per l'approvazione del secondo Protocollo facoltativo al Patto II si basa sull'articolo 8 della Costituzione, che delega alla Confederazione la facoltà di stipulare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

Alla stregua dei due Patti internazionali sui diritti dell'uomo, il secondo Protocollo facoltativo al Patto II è di durata indeterminata e non contiene clausole esplicite di denuncia²⁷⁾. Di conseguenza, il decreto federale del quale vi proponiamo l'adozione è soggetto al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89 capoverso 3 lettera a della Costituzione.

Note

- ¹⁾ Cfr. anche il parere del Consiglio federale del 16 settembre 1991 in relazione all'iniziativa parlamentare Pini e alla mozione Rechsteiner sull'abolizione della pena capitale nel Codice penale militare (FF 1991 IV 173 segg., 174 n. 21); cfr. parimenti l'articolo di Jean-Daniel Vigny «La Suisse e la politique des Nations Unies à l'égard des droits de l'homme» pubblicato nel «Nouveau manuel de la politique extérieure suisse» (pag. 269, n. 3).
- ²⁾ Ordinanza del 28 maggio 1940 che rivede e completa il Codice penale militare (cfr. Rapporto del 19 nov. 1940 del Consiglio federale all'Assemblea federale, FF 1940 1226 1233), ordinanza abrogata con effetto al 21 agosto 1945 all'atto della revoca dello stato di servizio attivo.
- ³⁾ Proposta Merz per l'abolizione totale della pena di morte nel CPM (Boll. uff. N 1978 pag. 115); iniziativa Oehen, delitti politici, pena di morte (Boll. uff. N 1979 pag. 1926); l'iniziativa popolare federale «per salvare i giovani: reintroduzione della pena capitale per chi fa commercio di droghe pesanti» non ha raccolto entro il termine legale il numero di firme necessario (FF 1983 IV 107 e 1985 I 1078).
- ⁴⁾ Cfr. il suo articolo 9; cfr. il rapporto del Consiglio federale del 6 novembre 1985 sulla revisione totale della Costituzione federale, FF 1985 III 1 202).
- ⁵⁾ Cfr. modifica del CPM del 20 marzo 1992 (RU 1992 1679) entrata in vigore il 1° settembre 1992 per decisione (presidenziale) del Consiglio federale.
- ⁶⁾ Cfr. a tal proposito Boll. uff. N 1990 1860 segg. (del 5 ottobre 1990); FF 1991 II 1216 segg. (del 22 aprile 1991); FF 1991 IV 173 segg. (del 16 settembre 1991); Boll. uff. N 1991 1939 (del 4 ottobre 1991); Boll. uff. S 1992 58 segg. (del 2 marzo 1992).
- ⁷⁾ Cfr. il suo parere del 16 settembre 1991, FF 1991 IV 174 n. 21; cfr. nello stesso senso il consigliere nazionale Rechsteiner (Boll. uff. N 1990 1868) nonché la Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali (FF 1991 II 1226 n. 42). NB. Il parere sopraccitato costituisce una svolta della giurisprudenza del Consiglio federale (cfr. in un altro senso FF 1986 II 423 n. 24 e Boll. uff. N 1990 1866).
- ⁸⁾ Questi dati sono tratti da un documento di Amnesty International del giugno 1992, aggiornato il 1° gennaio 1993 e intitolato «Europe: vers l'abolition complète de la peine de mort».
- ⁹⁾ Andorra, Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Santa Sede, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria.
La Macedonia non figura ancora in questa lista, poiché non ancora riconosciuta internazionalmente.
- ¹⁰⁾ Cipro, Italia, Malta, Spagna, Regno Unito.
- ¹¹⁾ Belgio e Grecia.
- ¹²⁾ Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Germania, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Kazakistan, Kirghistan, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.
- ¹³⁾ Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica ceca, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Slovacchia, Ungheria.
- ¹⁴⁾ Belgio, Grecia, Ungheria.
- ¹⁵⁾ Cfr. Decisione 35/437 del 15 dicembre 1980, cfr. Risoluzione 36/59 del 25 novembre 1981.
- ¹⁶⁾ Cfr. Risoluzione 37/192 del 18 dicembre 1982.
- ¹⁷⁾ Questa disposizione pone condizioni più severe che l'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo n. 6 della CEDU, vietando, per esempio, l'applicazione della pena di morte in caso di pericolo imminente di guerra.
- ¹⁸⁾ Cfr. messaggio del 30 gennaio 1991, FF 1991 I 929 n. 23, 943 nota 9.
- ¹⁹⁾ Cfr. messaggio del 30 gennaio 1991, FF 1991 I 929 n. 23.
- ²⁰⁾ Cfr. messaggio del 30 gennaio 1991, FF 1991 I 940 n. 5.
- ²¹⁾ Cfr. messaggio del 30 gennaio 1991, FF 1991 I 978-980.

- ²²⁾ Cinquanta Stati hanno abolito integralmente la pena capitale, 20 l'hanno abolita di fatto da più di un decennio, 96 la mantengono e 15 la prevedono per crimini che rientrano nella giustizia militare o compiuti in circostanze eccezionali come la guerra (cifre tratte dagli annessi I a IV del Rapporto della commissione degli affari esteri e della sicurezza del Parlamento europeo sulla pena di morte dal punto di vista delle convenzioni e risoluzioni internazionali, del 18 febbraio 1992).
- ²³⁾ In tal senso vanno anche i documenti relativi alla dimensione umana della CSCE e le sopraccitate risoluzioni del Parlamento europeo (cfr. n. 3 del presente messaggio).
- ²⁴⁾ Australia, Finlandia, Germania, Islanda, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia.
- ²⁵⁾ Austria, Belgio, Costa Rica, Danimarca, Honduras, Italia, Nicaragua, Uruguay, Venezuela.
- ²⁶⁾ In tale circostanza il Consiglio federale informerà il Segretario generale del Consiglio d'Europa che la comunicazione fatta dalla Svizzera il 13 ottobre 1987 riguardo all'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo n. 6 della CEDU, in occasione della ratifica dello stesso (cfr. Document du Conseil de l'Europe JUR/Tr. n. 114, Rés/Décl. Suisse) è priva d'oggetto dall'entrata in vigore, il 1° settembre 1992, della modifica del Codice penale militare.
- ²⁷⁾ Le ragioni di quest'assenza sono esposte nel messaggio del 30 gennaio 1991 (FF 1991 I 941 n. 8).

Decreto federale

**concernente il secondo Protocollo facoltativo
al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
volto ad abolire la pena di morte**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1993¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ È approvato il secondo Protocollo facoltativo del 15 dicembre 1989 al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte (di seguito Protocollo).

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum in materia di trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

5661

¹⁾ FF 1993 I 787

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

Gli Stati parte al presente Protocollo,

Persuasi che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo progressivo dei diritti dell'uomo,

Richiamando l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata il 10 dicembre 1948 come pure l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966,

Rilevando che l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che ne suggeriscono inequivocabilmente l'auspicabilità,

Persuasi che ogni misura adottata in vista dell'abolizione della pena di morte è da considerare un progresso riguardo alla tutela del diritto alla vita,

Animati dal desiderio d'assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale per l'abolizione della pena di morte;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo può essere giustiziata.
2. Ogni Stato parte adotta tutte le misure necessarie ai fini dell'abolizione della pena di morte nella sua giurisdizione.

Articolo 2

1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, fatta salva quella formulata in occasione della ratifica o dell'adesione, che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un crimine di carattere militare, di estrema gravità, commesso in tempo di guerra.
2. Lo Stato parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, in occasione della ratifica o dell'adesione, le pertinenti disposizioni della sua legislazione interna che trovano applicazione in tempo di guerra.

¹⁾ Dal testo originale francese.

3. Lo Stato parte che formula tale riserva notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite la dichiarazione o la revoca dello stato di guerra sul proprio territorio.

Articolo 3

Gli Stati parte al presente Protocollo menzioneranno, nei rapporti che presentano in virtù dell'articolo 40 del Patto al Comitato dei diritti dell'uomo, le misure che hanno adottato ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 4

Per quanto concerne gli Stati parte al Patto che hanno fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41, la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie i propri obblighi si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell'adesione.

Articolo 5

Per quanto concerne gli Stati parte al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni di privati cittadini soggetti alla loro giurisdizione s'estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell'adesione.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente Protocollo s'applicano in quanto disposizioni aggiuntive al Patto.
2. Impregiudicata la possibilità di formulare la riserva ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo, il diritto garantito dall'articolo 1 paragrafo 1 del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe contemplate dall'articolo 4 del Patto.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato firmatario del Patto.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato fra quelli che abbiano ratificato o aderito al Patto. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o che vi abbia aderito.

4. L'adesione si effettuerà mediante deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato o aderito al presente Protocollo del deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratifica o d'adesione.

2. Per ogni Stato che procederà alla ratifica o adesione successivamente al deposito del secondo strumento di ratifica o d'adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Protocollo s'applicano senza eccezione o limitazione alcuna a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 10

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati all'articolo 48 paragrafo 1 del Patto:

- a) delle riserve, comunicazioni e notifiche ricevute secondo l'articolo 2 del presente Protocollo;
- b) delle dichiarazioni fatte in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Protocollo;
- c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e d'adesione depositati conformemente all'articolo 7 del presente Protocollo;
- d) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 8.

Articolo 11

1. Il presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.